

Legge regionale 19 maggio 1998 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

Art. 5

(Soggetti degli interventi)

1. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3, concorrono, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, i seguenti soggetti:

- a) la Regione;
- b) i Comuni singoli e associati;
- c) le Province;
- d) le Aziende per i servizi sanitari;
- e) le Aziende ospedaliere;
- f) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- g) le Università;
- h) i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;
- i) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- l) le associazioni e le istituzioni del settore privato-sociale operanti con fini di solidarietà sociale, che erogano servizi e prestazioni assistenziali;
- m) le organizzazioni di volontariato;
- n) le strutture sanitarie private accreditate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

o) gli altri soggetti privati operanti nell' ambito delle finalità di cui alla presente legge.

2. Per il medesimo fine concorrono altresì, direttamente ovvero tramite le associazioni rappresentative, le famiglie e gli affidatari delle persone anziane nonché i singoli cittadini, che si attivano in tale campo volontariamente e senza fini di lucro.